



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

Determinazione Dirigenziale	
N. 15/ 405	di data 06/12/21

**Oggetto: OGGETTO: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - ART. 76 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TRENTO " LINEE GUIDA DELLA PAT IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MEDIANTE APPALTO O CONCESSIONE - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI (ORA IN VIA BELENZANI) - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E PRENOTAZIONE SPESA " IMPORTO A BASE DI GARA STIMATO TRIENNALE EURO 795.000,00 (AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI).**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

preso atto che con deliberazione di data 17 febbraio 2021 n. 29 il Consiglio Comunale ha deciso:

1. di autorizzare l'indizione di una procedura ristretta ai sensi della normativa vigente per l'individuazione mediante appalto del soggetto cui affidare il servizio di gestione del Centro Servizi per anziani di via Belenzani individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per le motivazioni indicate nella deliberazione stessa;
2. di stabilire che l'affidamento sopra indicato avrà durata di tre anni decorrenti dalla data di avvio del servizio;
3. di approvare lo schema di avviso di preinformazione allegato alla medesima deliberazione redatto dall'Ufficio Gare del Servizio Appalti e partenariati dando mandato allo stesso di modificarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti o con le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;
4. di dare atto che con deliberazione del Consiglio comunale si procederà all'approvazione del Capitolato speciale d'appalto anche ai fini della predisposizione della lettera di invito;
5. di dare atto che il Dirigente competente provvederà agli ulteriori adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara;
6. di indicare quale RUP e quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lettera g) del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale;

preso atto che con la sopracitata deliberazione consiliare sono stati, inoltre, definiti i seguenti aspetti inerenti la procedura in oggetto:

- descrizione del servizio attualmente prestato;
- descrizione delle finalità e prestazioni del servizio oggetto del nuovo affidamento;
- quadro normativo di riferimento;
- importo a base di gara stimato annuo (euro 265.000,00 oneri fiscali esclusi) e importo complessivo triennale dell'appalto, comprensivo dell'opzione di cui all'art. 29 della L.p.

pagina 1/12

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

23/1990 (euro 954.000,00 – al netto di iva);

- strutturazione dell'appalto in un unico lotto e relativa motivazione;
- condizioni e requisiti di partecipazione. Si rileva in particolare che, ai sensi di quanto disposto dalle Linee Guida in materia di affidamento di servizi socio-assistenziali mediante appalto o concessione approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020, è richiesto il possesso dell'accreditamento di cui all'art. 20 della L.p. 13/2007 al momento dell'invio della lettera di invito a presentare offerta;
- attribuzione, ai fini della valutazione dell'offerta, di 10 punti alla componente economica e 90 punti a quella tecnica; applicazione della formula di tipo non lineare prevista dal D.P.P. 21/10/2016 n. 16-50/Leg. per la valutazione dell'offerta economica in quanto servizio ad alta intensità di manodopera;
- applicazione delle clausole sociali di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 32 della L.p. 2/2016 e non applicazione del comma 3 dello stesso articolo (clausola sociale lavoratori svantaggiati) stante la delicatezza del servizio e le particolari esigenze dell'utenza precisando che sono stati previsti due incontri con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze degli imprenditori per valutare gli effetti della procedura sulla dimensione e sulla qualità dell'occupazione come di seguito meglio specificato;
- insussistenza di rischi da interferenze;
- quantificazione degli oneri per prevenire la diffusione del virus COVID 19 nella misura del 2% massimo dell'importo contrattuale, da effettuarsi in un momento antecedente l'avvio dell'esecuzione del servizio mediante variazione contrattuale;

preso inoltre atto che è stato pubblicato ai sensi di legge l'avviso di preinformazione relativo alla procedura in oggetto di data 9 giugno 2021 prot. n. 153173, prevedendo come scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse il giorno 20 dicembre 2021 ad ore 12:00;

rilevato che la sopra citata deliberazione consiliare prevedeva al punto 4 del dispositivo che il Capitolato speciale d'appalto sarebbe stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale anche ai fini della predisposizione della lettera di invito;

rilevato che con deliberazione consiliare n. 128 di data 28 luglio 2021 sono state apportate alcune modifiche al Regolamento per la disciplina dei contratti, in particolare per quanto riguarda funzioni e competenze;

rilevato che, in seguito alle modifiche nel sopra citato Regolamento per la disciplina dei contratti lo stesso prevede:

- all'art. 8 rubricato "Consiglio comunale" la competenza rispetto, tra l'altro, a quanto previsto dall'art. 49 comma 3 lett. g) del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni. In particolare detto articolo attribuisce al Consiglio comunale la competenza su "la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali" e non più come previsto in precedenza dal previgente comma 2bis lett. b) del regolamento comunale, rispetto anche "all'adozione dei provvedimenti a contrarre relativi all'assunzione ed alla dismissione dei servizi pubblici locali, alla scelta delle relative forme gestionali, ai relativi atti generali di indirizzo, [...] ferma restando la competenza del Dirigente all'assunzione degli atti connessi allo svolgimento ed alla conclusione della procedura di scelta del contraente";

- all'art. 9, rubricato "Giunta comunale", è stata leggermente rivista la formulazione del comma 2 lett. b) prevedendo che compete alla stessa, tra l'altro, "l'approvazione degli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad eccezione delle trattative private";

- l'art. 12, rubricato "Dirigenti comunali" al comma 4 conferma, seppure con una modifica rispetto ai riferimenti normativi non più attuali, che compete ai Dirigenti l'adozione di ogni atto e provvedimento nella materia negoziale, ivi compreso il provvedimento a contrarre, che non sia

riservato dal regolamento o dallo Statuto o dalla legge ad altro organo;

rilevato altresì che la sopra citata delibera consiliare stabilisce tra l'altro, al punto 3 del dispositivo, che le suddette modifiche al regolamento per la disciplina dei contratti entrino in vigore dalla data di esecutività della medesima delibera, anche quanto ai procedimenti già in corso, per le motivazioni indicate in premessa della medesima delibera in deroga a quanto previsto dall'art. 114 del medesimo regolamento;

preso atto che, con riferimento alla procedura in oggetto, il Consiglio comunale si è già ampiamente espresso rispetto a quanto previsto dal nuovo art. 8 "Consiglio comunale" con particolare riferimento:

- alla disciplina generale, intesa come definizione degli elementi fondamentali che caratterizzano lo specifico servizio. In particolare sono stati individuati gli obiettivi e le finalità pubbliche da raggiungere in relazione ai destinatari del servizio e le principali prestazioni da erogare sia all'interno del Centro servizi, attualmente collocato in via Belenzani, che sul territorio (centro servizi diffuso);

- all'assunzione, intesa come scelta di continuare con l'erogazione del servizio che rientra tra le funzioni socio-assistenziali di livello essenziale;

- alla scelta della forma gestionale, individuata nell'esternalizzazione mediante appalto. Tale scelta è stata compiuta anche avvalendosi della griglia di valutazione appositamente predisposta dai competenti uffici provinciali (allegato A delle Linee Guida della Provincia autonoma di Trento sopracitate), che ha evidenziato le variabili caratterizzanti il servizio ponendole in relazione con le diverse modalità di erogazione, individuando nell'appalto quella potenzialmente più efficace;

considerato pertanto che le modifiche al Regolamento dei contratti come sopra indicate si applicano anche ai procedimenti in corso e che tutto quanto previsto dall'art. 8 del medesimo regolamento - come da ultimo modificato - di competenza consiliare è già stato analiticamente analizzato ed approvato con la sopra citata delibera consiliare n. 29 di data 17 febbraio 2021;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale di data 25 ottobre 2021 n. 263, con la quale, in conformità all'art. 9, comma 2, lett. b), del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, è stato deciso:

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'appalto del servizio di gestione del Centro servizi per anziani (ora in via Belenzani) ad integrazione di tutto quanto già deciso con deliberazione consiliare n. 29 di data 17 febbraio 2021, aderendo integralmente alle proposte dello scrivente Servizio Welfare e coesione sociale così come esposte in narrativa del medesimo atto;

2. di dare atto che la sottoscritta Dirigente provvederà agli adempimenti necessari alla prosecuzione della procedura di gara, in particolare all'approvazione, con determinazione dirigenziale, del Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati oltre che alla predisposizione della lettera di invito;

atteso che compete quindi alla sottoscritta Dirigente adottare il presente atto con il quale si procede all'approvazione degli atti di gara e alla prenotazione della spesa, adempimenti necessari alla prosecuzione della procedura;

visto il documento denominato "Capitolato speciale d'appalto" e relativi allegati, elaborato dallo scrivente Servizio, che costituisce il progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto;

considerato che, data la natura e le caratteristiche della prestazione oggetto del servizio, non sussistendo significativi rischi da interferenze con i dipendenti dell'Amministrazione o di altri appaltatori, non sono previsti oneri per la sicurezza relativamente a rischi interferenziali, il cui importo è, dunque, pari a zero; in ogni caso, lo scrivente Servizio ha redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

considerato che, altresì, nella permanenza dell'emergenza sanitaria, devono essere riconosciuti all'appaltatore i costi diretti derivanti dall'applicazione delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro - per la cui

esatta quantificazione si è fatto rinvio ad un momento antecedente l'avvio dell'esecuzione del servizio, mediante variazione contrattuale - come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale 29 maggio 2020, n. 726, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ciò al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei fruitori del servizio;

rilevato che, alla luce del nuovo quadro delineato dal "Protocollo d'intesa sulla messa a regime del sistema di accreditamento e degli affidamenti di servizi socio-assistenziali ai sensi della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e dei relativi provvedimenti attuativi", nel testo dell'avviso di preinformazione della procedura di gara è stato precisato che l'accredimento richiesto ai partecipanti alla procedura, da possedersi al momento di invio della lettera di invito, deve essere quello definitivo;

preso atto che successivamente, con D.P.P. 11 giugno 2021, n. 11-45/Leg, tra l'altro, è stato modificato il terzo comma dell'articolo 20 del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", disponendo che i soggetti in possesso dell'accredimento temporaneo devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accredimento definitivo entro il 31 dicembre 2021, trasmettendo entro tale data la relativa domanda secondo quanto previsto dall'articolo 6 dello stesso Regolamento;

preso inoltre atto che, con determinazione dirigenziale dello scrivente Servizio Welfare e coesione sociale n. 15/224 di data 25.06.2021 è stata prorogata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 della L.p. 3/2020, fino al 31.12.2021 l'operatività del contratto d'appalto n. 1452 rep. stipulato in data 12 maggio 2005 e successiva integrazione, con Kaleidoscopio s.c.s. per la gestione del Centro servizi per anziani in via Belenzani;

atteso che, vista la necessità di ridefinire le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'art. 37 della L.p. 18/2021 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023" è stato modificato l'articolo 27 della L.p. 3/2020 prevedendo che gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2022, dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso;

atteso che l'appalto in oggetto, come già definito nella deliberazione consiliare n. 29 di data 17 febbraio 2021 sopra citata, viene aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo 90 punti per l'offerta tecnica e 10 per quella economica nel rispetto del limite previsto dall'art. 22, comma 5 della L.p. 13/2007;

atteso che sono state esaminate le Linee Guida n. 2 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 di data 21 settembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 424 di data 2 maggio 2018, per definire gli elementi, i criteri e le modalità di valutazione dell'offerta tecnica nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità considerando gli specifici nonché molteplici obiettivi cui è finalizzato il servizio oggetto di affidamento;

atteso inoltre che tutti gli elementi oggetto di valutazione sono connessi al servizio posto in gara e attengono a caratteristiche dello stesso che si ritengono rilevanti al fine di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione e degli utenti del servizio. Inoltre, tali elementi sono stati individuati considerando attentamente la specificità del settore dei servizi socio-assistenziali che prevede un sistema di qualità, definito a livello provinciale, attraverso le fasi dell'autorizzazione e dell'accredimento, che impongono una valutazione ex ante della sussistenza in capo agli Enti del Terzo settore che operano in tale contesto dei requisiti previsti dal Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della L.p. 27 luglio 2007, n. 13, ritenuti indicativi non solo dell'idoneità del soggetto a svolgere specifici singoli servizi o interventi, quanto piuttosto della capacità generale di prendersi cura della persona, nelle singole età e situazioni, con versatilità e costruendo percorsi flessibili e personalizzati, anche ispirati all'innovazione sociale e tecnologica;

atteso che, stante inoltre il requisito di partecipazione alla procedura di gara in oggetto che

richiede di aver svolto nell'ultimo triennio antecedente la data pubblicazione dell'avviso un servizio analogo per un importo non inferiore a 300.000,00 euro, si ritiene di non considerare nella valutazione dell'offerta ulteriori aspetti esperienziali;

rilevato che per ogni sub-elemento/elemento sono stati definiti i punteggi massimi attribuibili ponderando in modo accurato il peso anche reciproco degli stessi e considerando che aspetti organizzativi e relazionali rappresentano elementi essenziali per offrire un servizio di qualità;

atteso che – ai fini della valutazione tecnica delle offerte, della compilazione della singola graduatoria di merito e della conseguente aggiudicazione definitiva – verrà nominata, con specifica determinazione dirigenziale, una Commissione ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

preso atto che i criteri di valutazione sono stati dettagliatamente definiti per ogni sub-elemento/elemento al fine di guidare la discrezionalità della Commissione al raggiungimento degli obiettivi richiesti;

atteso che lo scrivente Servizio ha operato la suddivisione dei 90 punti dell'offerta tecnica come indicati nella tabella che segue:

	<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
A	Progettazione del servizio proposto presso la sede e sul territorio	32
B	Promozione e pubblicità del Centro servizi anziani	5
C	Modalità di organizzazione del servizio	8
D	Modalità di relazione e interazione con i soggetti che fanno parte del sistema dei servizi territoriali	5
E	Qualità delle azioni di sostegno proposte a favore delle reti di prossimità	10
F	Modalità di monitoraggio dei servizi	7
G	Servizi aggiuntivi prestati da figure specialistiche	6
H	Messa a disposizione di mezzi di trasporto attrezzati per disabili	15
I	Piano formativo aggiuntivo	2
	<b>TOTALE</b>	<b>90</b>

atteso che, per quanto concerne i 90 punti attribuibili all'offerta tecnica si rileva che:

- 73 punti saranno assegnati sulla base di una valutazione discrezionale riferita agli elementi delle lettere dalla A alla G della tabella sopra riportata, alcuni a loro volta articolati in sub-elementi, che dovranno essere sviluppati in un elaborato predisposto dai concorrenti.

L'individuazione di tali elementi è stata effettuata con l'intento di valutare nel dettaglio:

**A.** la progettazione delle attività rivolte all'utenza e ai prestatori di cura, presso la sede e sul territorio (centro diffuso), sia sotto il profilo qualitativo che con riferimento ad un'eventuale offerta aggiuntiva, oltre al minimo prestazionale previsto dal Capitolato, in termini di numero, durata e periodicità delle specifiche attività proposte.

Tale elemento è stato suddiviso in due sub-elementi distinti in base ai destinatari delle attività progettate: il sub-elemento a1) espressamente riferito alle attività artistiche / culturali / inerenti le nuove tecnologie / motorie / ricreative rivolte agli anziani; il sub-elemento a2) riferito alle attività a sostegno dei prestatori di cura.

All'elemento A vengono attribuiti 32 punti. La qualità progettuale che deve emergere dalla descrizione dettagliata delle attività offerte viene valorizzata in maniera preponderante rispetto agli altri elementi poiché tali prestazioni rappresentano l'offerta base caratterizzante l'azione quotidiana

del Centro servizi, attraverso cui si realizzano gli obiettivi del servizio enucleati nel Capitolato. In particolare all'elemento a1) sono attribuiti 25 punti e non si assegna un punteggio a ogni singola tipologia di attività in quanto si vuole premiare la qualità totale della progettazione valorizzando anche eventuali sinergie e correlazioni tra le varie attività; all'elemento a2) vengono attribuiti 7 punti in quanto il benessere dell'anziano non può prescindere dal supporto offerto ai suoi prestatori di cura ed in generale i servizi sociali devono essere progettati anche tenendo conto delle esigenze dei familiari dei beneficiari diretti del servizio.

**B.** la promozione e la pubblicità del Centro servizi anziani.

A tale elemento vengono attribuiti 5 punti. Si vogliono premiare le azioni volte a far conoscere il servizio in quanto le stesse sono indispensabili per raggiungere e coinvolgere tutti i potenziali utenti e quindi prevenire l'isolamento sociale.

**C.** la sostenibilità organizzativa del servizio in relazione agli orari di apertura, la presenza e ai compiti del personale a contatto con l'utenza e il relativo coordinamento.

A tale elemento sono attribuiti 8 punti. Si vuole premiare l'aspetto organizzativo in quanto per la resa finale di un buon servizio è imprescindibile una efficiente e coerente organizzazione interna. In particolare si assegnano 3 punti all'organizzazione delle attività presso la sede del Centro e 5 punti per l'organizzazione delle attività sul territorio che potenzialmente presentano aspetti più complessi ed articolati rispetto ai precedenti.

**D.** la capacità di mettere in atto relazioni ed interazioni con gli altri soggetti che operano nel sistema dei servizi territoriali.

A tale elemento vengono attribuiti 5 punti in quanto per raggiungere tutte le finalità cui è orientato il servizio è importante definire e quindi valutare il modello d'intervento proposto per l'approccio con gli altri soggetti che operano sul territorio.

**E.** la capacità di supportare le reti territoriali e il volontariato con azioni coerenti con le funzioni individuate dall'Amministrazione (informazione, orientamento, supporto logistico, promozione e reclutamento, formazione).

A tale elemento vengono attribuiti 10 punti equamente distribuiti tra i due distinti target individuati. Il peso di tale elemento, che è pari a quasi un terzo di quello attribuito alla lettera A, è coerente in quanto funzionale alla realizzazione di un obiettivo specifico del servizio nonché direttamente connesso a un'attività espressamente enucleata tra le prestazioni richieste dal Capitolato.

**F.** l'adeguatezza del sistema di reportistica e degli strumenti di monitoraggio rispetto al raggiungimento delle finalità del servizio e alla capacità di rilevazione dei bisogni emergenti. A tale elemento vengono attribuiti 7 punti in quanto è fondamentale che l'ente gestore sia in grado di restituire all'Amministrazione dati aggiornati, sia di tipo quantitativo che qualitativo sull'andamento del servizio, fornendone anche un'interpretazione utile alla programmazione delle azioni future.

**G.** l'eventuale offerta di servizi aggiuntivi prestati da figure specialistiche che possano arricchire l'offerta delle prestazioni del Centro, ponendosi in termini di complementarietà, al fine di rafforzare il perseguimento degli obiettivi previsti.

A tale elemento vengono attribuiti 6 punti in quanto si vuole stimolare nonché premiare l'eventuale offerta di servizi anche innovativi e pertanto non definibili ex ante.

- 17 punti saranno invece assegnati in maniera matematica con riferimento ai seguenti due eventuali elementi aggiuntivi:

**H.** la messa a disposizione di mezzi di trasporto attrezzati per disabili: tali mezzi dovranno essere impiegati per garantire l'accesso ai servizi del Centro, compresi gli accompagnamenti previsti nell'ambito del Progetto PIA; il punteggio sarà attribuito in relazione all'offerta di un monte ore di

disponibilità dei suddetti mezzi che può variare da un minimo di 20 ore a un massimo di 150 ore su base mensile.

A tale elemento sono attribuiti 15 punti. Il peso del punteggio nonché la precisa definizione per ogni monte ore sono stati quantificati al fine di stimolare e premiare l'offerta di un servizio che può agevolare la fruibilità delle prestazioni da parte degli utenti più fragili.

I. la proposta di un piano formativo aggiuntivo a quello obbligatorio già previsto dal sistema di accreditamento provinciale, articolato in cicli triennali della durata minima di 4 ore su base annua (12 ore su base triennale) che sviluppa uno o più dei seguenti temi proposti dall'Amministrazione comunale: invecchiamento attivo, promozione alla salute e prevenzione demenze, promozione e gestione di processi di cittadinanza attiva, tecniche di comunicazione e gestione dei rapporti personali.

A tale elemento vengono attribuiti 2 punti. Si è ritenuto di premiare l'eventuale offerta di cicli formativi ulteriori a quelli previsti dal piano formativo per l'accreditamento senza richiedere, rispetto a tale piano, un minimum aggiuntivo obbligatorio, definendo nel contempo le macro aree tematiche che si ritengono pertinenti;

atteso che si ritiene opportuno, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo del servizio offerto prevedere un meccanismo di riparametrazione per singolo elemento/sub-elemento dalla A alla G, allo scopo di attribuire all'offerta migliore per ciascuno dei singoli elementi/subelementi il punteggio massimo previsto, posto che, in assenza della riparametrazione, si rischia di alterare la proporzione stabilita tra il peso attribuito agli stessi, al fine di evitare che la carenza di alcuni elementi venga compensata dal pregio di altri a danno della qualità dell'offerta complessivamente intesa;

rilevato che si ritiene opportuno non riparametrare, invece, i punteggi attribuiti matematicamente agli elementi di cui alle lettere H e I in quanto si correrebbe il rischio di dare un peso eccessivo a tali elementi qualora offerti solo in minima parte. Per questi elementi si reputa opportuno che il punteggio rimanga direttamente proporzionale a quanto effettivamente offerto;

rilevato, inoltre, che al fine di mantenere invariato il rapporto tra la qualità del servizio ed il fattore prezzo e considerato che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo di 10 punti, si reputa opportuno procedere a una seconda riparametrazione volta ad attribuire 90 punti all'offerta tecnica che abbia raggiunto il miglior punteggio complessivo ed alle altre offerte un valore riparametrato di conseguenza;

atteso inoltre che, al fine di assicurare un adeguato livello qualitativo del servizio oggetto dell'appalto, si ritiene opportuno prevedere che la Commissione:

- possa disporre motivatamente l'esclusione dalla gara nel caso in cui un'offerta sia ritenuta dalla stessa assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni minime inderogabili degli atti di gara;
- disponga l'esclusione delle offerte tecniche che in sede di valutazione abbiano ottenuto un punteggio complessivo (determinato dopo la riparametrazione di cui sopra) pari o inferiore a 50 punti su 90;

considerato che, come già indicato nella deliberazione consiliare n. 29 di data 17 febbraio 2021 sopra citata e nella successiva deliberazione giunta n. 263 di data 25 ottobre 2021, per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica si deve dare applicazione al regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 16-50/Leg. di data 21 ottobre 2016 in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, che fissa delle formule automatiche per la valutazione del prezzo. Tale formula tiene conto della tipologia del servizio e del punteggio complessivamente riservato alla parte tecnica e alla parte economica dell'offerta in funzione della necessità particolarmente sentita dal legislatore di contemperare la premialità ai ribassi eccessivi con l'esigenza di tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nei servizi;

visto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", elaborato dallo scrivente Servizio, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica

oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

dato atto che:

- ai sensi dell'art. 22, comma 5 della L.p. 13/2007 "E' vietato il subappalto dei servizi affidati, salvo espressa deroga prevista nel capitolato di appalto con esclusivo riferimento alle parti del servizio non consistenti in prestazioni sociali";

- le "Linee guida sull'applicazione dell'art. 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale n. 220 di data 21/02/2020, riconoscono che nell'ambito dei servizi socio-assistenziali possono sussistere particolari ragioni, legate alla natura del servizio offerto, alla necessità di assicurare la continuità assistenziale oppure alla situazione di svantaggio in cui versano i beneficiari/utenti che giustificano una limitazione del ricorso al subappalto;

- lo scrivente ritiene che le prestazioni sociali riconducibili alla funzione prevalente del Centro (socializzazione, integrazione, promozione dell'inclusione sociale), volte a stimolare, potenziare e valorizzare le abilità e le autonomie degli anziani, promuovendo la partecipazione attiva alle attività, debbano essere svolte in modo unitario, coordinato e continuativo, sotto il profilo organizzativo interno, per garantire un efficace approccio relazionale con l'utente;

- pertanto, lo scrivente Servizio ritiene di escludere il subappalto per quanto riguarda le prestazioni sociale e di ammettere lo stesso solo per le attività materiali e secondarie, quali il servizio di pulizia, di manutenzione ordinaria, di barbiere, parrucchiere e di estetista, fermo restando il fatto che l'appaltatore indichi all'atto dell'offerta le singole prestazioni che intende subappaltare;

dato atto che la documentazione di gara è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenuti nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di data 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti";

atteso che, per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio, si propone che siano inserite nella lettera di invito le seguenti clausole:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;

- non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso le offerte economiche siano superiori all'importo di gara;

- qualora le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Solo se poi gli stessi punteggi parziali di prezzo e offerta tecnica saranno anch'essi uguali, si procederà con sorteggio in seduta pubblica;

ritenuto, inoltre, di inserire nella lettera di invito l'avviso, in adesione all'art. 2, comma 6, della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine di pagamento è fissato dall'Amministrazione comunale nel Capitolato speciale di appalto; tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinato periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

ritenuto di richiedere agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara la

documentazione comprovante la costituzione – a garanzia della serietà dell'offerta – di una garanzia provvisoria, ai sensi e con le modalità previste negli atti di gara, nonché ai sensi dell'art. 31 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dell'art. 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella misura pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara; il valore della garanzia provvisoria potrà essere ridotto nelle ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

attesa la necessità di richiedere secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la documentazione comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del medesimo Decreto legislativo, al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura rapportata all'importo contrattuale per tutta la durata del contratto (e tenuto conto delle riduzioni previste);

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo  $\geq$  40.000 euro parte integrante del Piano esecutivo di gestione (triennio 2021-2023) , in cui è previsto l'affidamento in oggetto;

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016 e s.m. che al comma 4 septies prevede un esame con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli imprenditori al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e la qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera, sono stati effettuati due incontri (in data 7 dicembre 2020 e in data 11 febbraio 2021) con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori per valutare gli effetti della procedura sulla dimensione e sulla qualità dell'occupazione;

preso atto che, facendo seguito anche alla nota di data 05.03.2021 prot. n. 60627 a firma del sig. Sindaco con la quale venivano fornite alle organizzazioni sindacali e alle rappresentanze degli imprenditori alcune informazioni generali in merito agli affidamenti ad alta intensità di manodopera previsti nella programmazione biennale 2021 e 2022, in data 09.08.2021 prot. n. 208430 sono state inviate ai soggetti sopra indicati ulteriori specifiche informazioni in merito all'applicazione delle clausole sociali di cui all'art. 32 della L.p 2/2016 ed al personale in essere nonché previsto per il futuro affidamento ed entro la data fissata (20 agosto 2021) non sono pervenute osservazioni;

preso atto che, per il servizio oggetto d'appalto, che rientra nel settore "servizi alla persona socio assistenziale e sanitario", la delibera G.P. 1796/2016 individua quale contratto collettivo nazionale di riferimento il CCNL cooperative sociali integrato dal CCPL;

preso inoltre atto che il costo del personale da impiegare nell'esecuzione dell'appalto è stato calcolato con riferimento alla Tabella aggiornata al mese di settembre 2020 allegata al Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: "Determinazione del costo medio orario per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo con decorrenza dai mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre 2020", integrata dall'elemento retributivo territoriale previsto dal contratto di secondo livello – provinciale delle Cooperative sociali della Provincia Autonoma di Trento;

atteso che nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 di data 17 febbraio 2021 è stato preso atto che il servizio oggetto di affidamento prevede un servizio di accoglienza diurna, ad accesso di norma diretto, configurandosi come luogo di relazione, aggregazione e socializzazione, operante in continua relazione con il contesto sociale e culturale del territorio e temperando pertanto le finalità proprie dei servizi semiresidenziali e di contesto, previsti ai punti 3.10 e 3.20 del catalogo dei servizi socio assistenziali;

atteso al riguardo che la configurazione del centro tempera anche le finalità proprie dei servizi territoriali di cui al punto 5.1 del medesimo catalogo rubricato "Costruzione e promozione di reti territoriali" in ragione del fatto che gli interventi previsti nell'ambito dell'attività del Centro mirano anche a creare e potenziare reti di sostegno e servizi di prossimità;

ritenuto prevedere che l'affidamento è riservato a soggetti senza scopo di lucro, in particolare ai soli enti del Terzo settore in possesso dell'accreditamento al momento dell'invito da parte dell'Amministrazione comunale a presentare offerta, previa registrazione a sistema SAP-SRM. che si dimostrino in possesso dei requisiti di idoneità morale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei seguenti ulteriori requisiti:

- ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o nei registri professionali di cui all'allegato XVI del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 per attività compatibili con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- essere iscritti nel Registro dei soggetti accreditati (di cui al Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.). L'iscrizione dovrà fare riferimento all'aggregazione funzionale "Età anziana semiresidenziale";  
oppure
- aver presentato domanda di autorizzazione e accreditamento al precitato Registro. L'iscrizione o la domanda di iscrizione dovrà fare riferimento all'aggregazione funzionale "Età anziana semiresidenziale"; e che alla data dell'invito a presentare offerta è NECESSARIO aver ottenuto l'accREDITAMENTO definitivo;
- aver svolto, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione, attività di gestione di servizi residenziali, semi-residenziali o domiciliari per anziani, quali a titolo esemplificativo centri di servizi, centri diurni, altre strutture che offrano stabile accoglienza in forma diurna con svolgimento di attività di aggregazione, promozione e prevenzione sociale, servizi di assistenza domiciliare alla persona, per un importo non inferiore a 300.000,00 euro. L'attività può essere stata svolta per conto di enti pubblici o privati;

preso atto che tali requisiti, già fissati nella deliberazione del Consiglio Comunale di data 17 febbraio 2021 n. 29, sono stati indicati nell'avviso di preinformazione sopra citato;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2 dell'allegato 4/2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29 dicembre 2020, n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29 dicembre 2020, n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31 dicembre 2020, n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive variazioni;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione

- dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)”;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
  - lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 9 marzo 1994, n. 25, e 21 novembre 2017, n. 147;
  - il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23 novembre 2016 n. 136;
  - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14 marzo 2001, n. 35, e 23 novembre 2016, n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
  - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 3 novembre 1994, n. 169, e 28 luglio 2021, n. 128;
  - la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
  - la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
  - il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (e relativi atti attuativi);
  - la L.P. 27 luglio 2007 n. 13 e s.m.;
  - la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;
  - l’allegato F della deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020 (Linee Guida in materia di affidamento di servizi socio-assistenziali mediante appalto o concessione);
  - il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021 (Gazzetta ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021), recante i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”;
  - la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 17 febbraio 2021 di attuazione della procedura di gara e di fissazione degli indirizzi;
  - la deliberazione della Giunta Comunale n. 263 di data 25 ottobre 2021 di approvazione degli indirizzi per la definizione della procedura;
  - le note dello scrivente di data 9 settembre 2021 prot. n. 237410 e 19 novembre 2021 prot. n. 305587;
  - atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
  - visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 di data 30 dicembre 2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

#### d e t e r m i n a

1. di approvare l’elaborato denominato “Capitolato speciale per l’affidamento del servizio sopra soglia comunitaria di gestione del Centro servizi per anziani (ora in via Belenzani)” e relativi allegati redatto per la gara in oggetto dallo scrivente Servizio Welfare e coesione sociale che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà la gara, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell’esecuzione del contratto;
2. di approvare l’elaborato denominato “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta” nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell’offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
3. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del contratto dando atto che spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente atto con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
4. di indicare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3

lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma pubblico-amministrativa, la sottoscritta Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale;

6. di prenotare la spesa complessiva per l'affidamento del servizio in oggetto per tre anni pari ad euro 834.750,00 (oneri fiscali inclusi) - sui capitoli indicati nel prospetto dati finanziari - così suddivisa per gli anni di durata del contratto, in ciascuno dei quali diverrà esigibile la relativa obbligazione:

anno 2022 euro 92.750,00

ciascuno degli esercizi 2023 e 2024 euro 278.250,00

anno 2025 euro 185.500,00

7. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Sabrina Redolfi

Trento, addì 06/12/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

**Determinazione Dirigenziale**

N. 15/ 405

di data 06/12/21

**Oggetto: OGGETTO: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - ART. 76 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TRENTO " LINEE GUIDA DELLA PAT IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MEDIANTE APPALTO O CONCESSIONE - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI (ORA IN VIA BELENZANI) - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E PRENOTAZIONE SPESA " IMPORTO A BASE DI GARA STIMATO TRIENNALE EURO 795.000,00 (AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI).**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2022	12031.03.01996	U.1.03.02.15.999	1509			92.750,00	"	95393 (9062363 )
U	P	2023	12031.03.01996	U.1.03.02.15.999	1509			278.250,0 0	"	95394 (9062364 )

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 14 dicembre 2021